

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA - n. 80 PRODOTTO PROROGA MORATORIE COVID

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale in Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione
Tel: 051/0956811 E-mail: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it www.cooperfidiitalia.it Codice Fiscale e Partita
Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D. Lgs. 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") il soggetto erogatore convenzionato provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di Cooperfidi Italia per il versamento dell'importo della garanzia.

Cooperfidi Italia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 56, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha provveduto, quando richiesto dai propri clienti tramite l'istituto finanziatore, a prorogare al 30 settembre 2020 la validità della garanzia rilasciata con scadenza contrattuale prima di detto termine, senza alcuna formalità e non applicando a tale proroga alcuna commissione o costo.

Il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, all'articolo 65, ha previsto la proroga al 31 gennaio 2021 delle moratorie previste dall'art. 56, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 104, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al precedente Decreto Legge n. 18, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità.

Le imprese che hanno già ottenuto la moratoria prevista dal Decreto Legge n. 18 per il periodo aprile-settembre 2020, senza l'applicazione di alcun costo di commissione, e che intendono usufruire della proroga prevista dal Decreto Legge n. 104 al 31 gennaio 2021, sono tenute a corrispondere a Cooperfidi Italia una commissione pari al solo costo finanziario dell'estensione della garanzia.

Tale commissione sarà calcolata considerando come base l'importo del 50% della commissione originariamente applicata alla garanzia rilasciata (che rappresenta l'importo della commissione legata alla copertura del rischio di credito), dividendo tale importo per la durata originaria della garanzia e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di mesi di proroga previsti dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020.

Le imprese che rinunceranno alla proroga della moratoria, non dovranno versare a Cooperfidi Italia alcuna commissione ma saranno tenute a trasmettere allo stesso una copia della comunicazione di rinuncia trasmessa al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a *Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna*) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oppure cooperfidiitalia@legalmail.it oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione

.....

.....